

## **Parere n.89 del 19/05/2011**

### **PREC 238/10/L**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da P. & P. S.r.l. - (progettazione esecutiva, realizzazione e successiva manutenzione lavori di realizzazione di sistema di videosorveglianza in fibra ottica per la sicurezza urbana) - Importo a base d'asta € 512.446,85 più oneri di sicurezza (5.124,47) e progettazione (4.162,72) - S.A.: Comune di Arezzo

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

#### *Considerato in fatto*

In data 9 settembre 2010 è pervenuta l'istanza di parere in epigrafe, con cui l'impresa P.& P. S.r.l., interessata alla gara in oggetto, ha contestato la scelta della stazione appaltante di indicare la categoria OS19 quale categoria prevalente dei lavori da affidare, ritenendo più idonea la categoria OS30, nonché la richiesta, tra i requisiti di partecipazione di cui al punto 14 del bando di gara, del possesso del patentino di primo grado rilasciato dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del D.M. n. 314/1992.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale avviata formalmente da questa Autorità in data 26.10.2010, la stazione appaltante ha evidenziato come la scelta della categoria da inserire nel bando di gara sia stata frutto di una valutazione tecnica e che non si è ritenuto congruo scegliere la categoria OS30 in quanto questa, ai sensi del D.P.R. 34/2000, si riferisce ad impianti "interni" ad edifici mentre il progetto in appalto riguarda impianti esterni.

#### *Ritenuto in diritto*

Oggetto della richiesta di parere è la congruità della categoria di lavorazioni posta a base di gara (OS19), in luogo della OS30, nonché la previsione, tra i requisiti di partecipazione, del possesso del patentino di primo grado rilasciato dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del D.M. n. 314/1992. In ordine al primo profilo, la stazione appaltante ha evidenziato la congruità della scelta in quanto la categoria OS30, indicata dall'istante quale categoria idonea per i lavori in oggetto, è relativa ad impianti interni ad edifici, laddove, invece, il progetto in appalto riguarda impianti esterni. Nel caso di specie, oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva, realizzazione e successiva manutenzione di un sistema di videosorveglianza in fibra ottica a fini di sicurezza urbana. La categoria indicata dalla stazione appaltante (OS19) ha il seguente oggetto: "Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati - Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione."

La diversa categoria OS30 invocata è la seguente: "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi - Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione." Orbene, non appare censurabile negli invocati termini la qualificazione scelta dalla stazione appaltante, sia a fronte della indicata destinazione all'esterno degli impianti da realizzare (come reso evidente altresì dalla finalità perseguita di sicurezza urbana), sia del fatto che la diversa categoria OS30 concerne il differente caso di interventi accessori ad opere di costruzione più ampie, confermandosi, così, il carattere interno non rilevante nella specie.

In ordine al secondo punto (seppur genericamente) evidenziato, all'art 14 del bando di gara è richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il patentino di primo grado rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. n. 314/1992.

In generale, come noto (e ribadito più volte anche da questa Autorità), le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2304 T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 15 maggio 2008, n. 1009).

Nel caso *de quo* il titolo richiesto, espressamente previsto dalla vigente normativa richiamata, non appare irragionevole, sia da un punto di vista formale, stante la previsione normativa, sia sul versante sostanziale, attesa la delicatezza delle finalità perseguite dall'oggetto di gara sui versanti della sicurezza pubblica, e tenuto conto delle necessarie garanzie di tutela della privacy derivanti dal ricorso a strumenti di videosorveglianza pubblica.

In base a quanto sopra considerato

**Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la previsione di bando in contestazione non sia contraria ai principi vigenti in tema di evidenza pubblica.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 giugno 2011

Il Segretario: Maria Esposito